



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO FERRARA" C. M.: TPIS02600N

Sezioni Associate: I.T.S.E. TPTD02601X – I.P.S.I.A-I.P.S.S. TPRI026019 – Via San Pio di Pietrelcina, 6 – 91026 Mazara del Vallo (TP) Telefoni Sede: Presidenza
0923/931055 Segreteria 0923/941946 – Fax 0923/908510 - IPSIA-I.P.S.S. Tel. 0923 944548 –

Cod .Fisc. **91030840812** – Cod. Fattura : UF3D7Y - Web: www.iisferraramazara.it E-mail: tpis02600n@istruzione.it –

E-mail posta certificata.: tpis02600n@pec.istruzione.it ;

I.I.S. - "F. FERRARA"- MAZARA
Prot. **0011276 del 18/07/2023**
IV (Entrata)



REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.A. –REGIONE SICILIA- 28 DICEMBRE 2018, N. 7753

Il Consiglio di Istituto

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59";
- VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il D.Lgs Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- PRESO ATTO** che il suddetto D.Lgs 36/2023, recante il nuovo codice dei contratti pubblici ha efficacia

dal 1° luglio 2023;

CONSIDERATO in particolare l'art. 50 c.1 lett. a) e b) del suddetto D.Lgs Decreto legislativo 31 marzo 2023 che prevede che” ..., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture.. con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTE Le linee guida Anac n.4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche ed integrazioni (206 del 1/3/2018 e 636 del 10 luglio 2019) per quanto compatibili con il d lgs 31/3/2023 n 36;

VISTE Le linee guida dell'autorità di gestione del PON del 13/01/2016 con protocollo 1588 per quanto compatibili;

VISTO L'aggiornamento alle linee guida del PON del 13/01/2016 con protocollo 1588 del 25/07/2017 n 31732 per quanto compatibili;

VISTE Le Regole del sistema E-procurement della pubblica amministrazione (regole MEPA).

VISTI Gli Orientamenti interpretativi del MIUR prot. n. 74 del 5/1/2019;

VISTO il D.A. –Regione Sicilia- 28 dicembre 2018, n. 7753 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia”;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 44 del citato D.A. –Regione Sicilia- 28 dicembre 2018, n. 7753 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale)che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell'art. 45 ”;

CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) che al c. 1 prevede “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: ... i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;” e al c. 2 stabilisce “Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(ora Dlgs 36/2023) e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro...;”

RITENUTO che la suddetta disposizione deve necessariamente essere oggetto di interpretazione sistematica e dunque letta congiuntamente alle previsioni del Dlgs 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”);

PRESO ATTO che occorre adeguare il vigente Regolamento di Istituto sui criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali alle nuove disposizioni sotto soglia comunitaria introdotte dal D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO che il Miur non ha ancora individuato, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 del D.A. –Regione Sicilia- 28 dicembre 2018, n. 7753, i settori rispetto ai quali le esigenze possono essere soddisfatte “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”;

E M A N A

il seguente regolamento.

Premessa

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.A. –Regione Sicilia- 28 dicembre 2018, n. 7753 in combinato disposto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023(Codice Appalti), i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, nella seguente attività negoziale:

-affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, secondo il combinato disposto dell’art. 45 c.2 lett. a) del D. A. A. 28 dicembre 2018, n. 7753 e dell’art. 50 c.1 lett. a) e lett. b) decreto legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 10.000,00 euro;

-affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, secondo il combinato disposto dell’art. 45 c.2 lett. a) del D. A. A. 28 dicembre 2018, n. 7753 e dell’art. 50 c.1 lett. a) e lett. b) decreto legislativo n. 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro e di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori e a 140.000,00 per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, ;

2. Le procedure di acquisto di cui al presente regolamento possono essere attuate esclusivamente nei casi in non sia possibile il ricorso a convenzioni Consip, di cui all’art. 26, L. 23.12.1999, n. 488 e ss.mm. ii., o ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.

ART. 2 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e per la fase di esecuzione dell’appalto è il Dirigente scolastico

DISCIPLINA APPLICABILE AI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Capo I- Principi

Art.3 – Principi generali

1. L'IIS “ F. Ferrara” di Mazara del Vallo , nel proseguo per brevità indicato “ Istituto”svolge attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.45 c. 2 del D. A. 28 dicembre 2018,n. 7753.
2. L’ISTITUTO, ricorre all'indizione di gare quale metodologia prevalente di individuazione del contraente uniformando le procedure di affidamento i criteri previsti dal D.lgs.vo 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”(Di seguito” Codice Appalti”), dal D. A. 28 dicembre 2018,n. 7753 e dal Codice civile.
3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi fondamentali che deve guidare la pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni, nonché dei principi enunciati del Codice dei contratti pubblici.

Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 50, la stazione appaltante, pertanto, svolge l’attività negoziale in aderenza:

a) al principio del risultato: la scuola persegue il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i con-tratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

b) al principio della fiducia: l’attribuzione e l’esercizio del potere si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, tale principio favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli autovincoli amministrativi,

nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

c) al principio di economicità: l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

d) al principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

e) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

f) al principio di libera concorrenza: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

g) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

h) al principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

i) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

j) al principio di rotazione: il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Tale principio non va letto in maniera assoluta ma rispettato in ossequio ai principi di non discriminazione e libertà di concorrenza.

L'affidamento e/o l'invito ad una stessa impresa è giustificato da almeno uno dei seguenti motivi: riscontrata assenza di alternative sul mercato di riferimento; il prezzo competitivo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore nel mercato di riferimento; qualità della prestazione; tempi di approvvigionamento ristretti- Tutte le procedure di acquisto devono rispettare le norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione. E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 ai sensi dell'art. 49 dlgs 31/03/2023 n.36.

h) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di affidamento dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

3. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto .
4. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità.
5. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
6. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria disciplinate dall'art. 50, D.Lgs. 36/2023 e dal presente documento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dallo stesso Codice dei contratti pubblici.

CAPO I – SISTEMI E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

SEZIONE I – Procedure per l'affidamento diretto

ART. 4 – Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori

1. Le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria come fissata dall'art. 14 del Codice degli appalti possono essere effettuate, in relazione all'importo della spesa, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice degli appalti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice degli appalti

La suddetta disposizione deve necessariamente essere oggetto di interpretazione sistematica e dunque letta congiuntamente alle previsioni dell'art. 45 c.2 lett. a) del D. A. A. 28 dicembre 2018, n. 7753

ART. 5 – Beni, servizi e lavori acquistabili

1. Le **acquisizioni** potranno avvenire per voci di spesa necessarie all'Istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative.

L'Istituto adotta il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

SEZIONE II – Affidamento diretto fino a 10.000,00 €(IVA esclusa)

ART. 6 – Procedura di affidamento diretto per Acquisti beni servizi e lavori fino a 10.000,00 €(IVA esclusa)

1.Viene definita “soglia” l’importo di € 10.000,00 (IVA esclusa) entro il quale si procede mediante affidamento in via diretta per acquisto di lavori, servizi, beni da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi del combinato disposto dell’art. 45 c.2 lett. a) del D. A. A. 28 dicembre 2018, n. 7753 e dell’art. 50 c.1 lett. a) e lett. b) del codice degli Appalti .

2.Il Dirigente Scolastico in base a una sua valutazione discrezionale, può decidere di adottare la procedura negoziata senza bando in luogo dell’affidamento diretto.

3. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché tutela della concorrenza. E’ consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 ai sensi dell’art. 49 dlgs 31/03/2023 n.36.

Ai sensi dell’art. 53 c.1 Codice appalti l’Istituto appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 Codice appalti.

4. La procedura di affidamento deve essere preceduta, ai sensi dell’art. 17 c. 1 del d.lgs. n.36/2023, dalla decisione di contrarre con la quale il RUP individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

5.Ai sensi dell’art. 53 c.4 Codice appalti in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Sezione oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale..

6. Il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, a mezzo di posta elettronica certificata.

-Non sono soggetti a imposta di bollo i contratti perfezionati a mezzo di scambio di lettere.

7.Ai sensi dell’art. 55, comma 2 Codice appalti non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto.

8.L’Istituto , ai fini dell’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo fino a 10.000 €(IVA esclusa), procede secondo le seguenti modalità:

a)in via prioritaria e obbligatoria procede tramite l’adesione alle convenzioni Consip ai sensi dell’art. 1 comma 510 Legge 208/2015 ove esistenti. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l’Istituto può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo (Dirigente scolastico) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

b)nel caso in cui non siano attive convenzioni Consip per la categoria merceologica di interesse, tramite:

b.I.in via obbligatoria procede tramite il portale degli **acquisti in rete della PA -MePA** per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi dell’art. 1, co. 512 della L. 208/2015. L’Istituto può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo (Dirigente scolastico) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti;

b.II.in via facoltativa procede tramite il portale degli acquisti in rete della PA –MePA o attraverso l’utilizzo dell’elenco fornitori per gli acquisti di beni e servizi diversi da quelli informatici e di connettività,

b.III) In via subordinata in caso di mancanza dell'ELENCO FORNITORI: libero mercato.

9.La procedura di scelta del contraente si articola nelle seguenti fasi:

9.1 Affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici.

a). La procedura di affidamento deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del d.lgs. n.36/2023, dalla decisione di contrarre e di affidamento diretto;

b).L'Affidamento diretto senza consultazione di più operatori non necessita di emanazione di bando o di lettera di invito, per detta procedura la decisione a contrarre coincide con il provvedimento di affidamento stesso.

c) l'Istituto procede con la richiesta di un preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione .

d)La richiesta di preventivo contiene:

-l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura (allegando ove necessario il capitolato speciale d'appalto);;

- tempi di esecuzione;

- requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;

- l'importo complessivo stimato del contratto e l'importo a base di preventivo;

- criteri di selezione dei preventivi (prezzo più basso o qualità/prezzo);

- le penali;

- la garanzia definitiva richiesta;

- l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;

-la clausola relativa al trattamento dei dati personali;

-le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo;

-la richiesta di acquisizione del PASSOE.

Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:

-l'informativa sul trattamento dei dati personali;

- il patto di integrità, che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione;

-le dichiarazioni integrative.

- Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore deve provvedere alla trasmissione del DGUE

L'Affidamento diretto viene effettuato nel caso di ricorso al MEPA mediante ORDINE DIRETTO (OdA):

Strumento questo mediante il quale le Istituzioni scolastiche acquistano il bene e/o il servizio pubblicato a catalogo dal fornitore, a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione al Mercato elettronico della P.A.

9.2 Affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici.

a). La procedura di affidamento deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del d.lgs. n.36/2023, dalla decisione di contrarre ;

b) Fase della consultazione di più operatori economici . Tale fase pur non essendo obbligatoria, atteso che l'art. 50 c.1 lett. a) e lett. b) del codice degli Appalti consente il ricorso all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, appare una estrinsecazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa sanciti dall'art. 1 della legge 241/1990, nonché dall'art. 1 c.2 Codice degli appalti , nonché, ancora, dai principi dell'ordinamento comunitario,essendo preordinata a conoscere l'assetto del mercato, gli operatori dello stesso, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate.

Essa può essere effettuata nel caso di ricorso al MEPA mediante:

-Confronto di preventivi: con questa nuova funzione MEPA può essere richiesto un preventivo a più fornitori presenti nell'Albo dei fornitori dell'Istituto e iscritti al MEPA, di fatto realizzando un'indagine di mercato e aggiudicando l'offerta con affido diretto.

Essa può essere effettuata nel caso di non ricorso al MEPA mediante:

- richiesta di preventivi preferibilmente a due o più operatori economici presenti nell'Albo dei fornitori dell'Istituto e/o con operatori presenti nel settore di interesse dell'Amministrazione;
- con altre procedure che consentano l'acquisizione di elementi che consentano la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici.

La richiesta di preventivi deve contenere

La richiesta di preventivi sia nel caso di ricorso al Mepa , sia nel caso di non ricorso al Mepa deve contenere:

- l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura (allegando ove necessario il capitolato speciale d'appalto);;
- tempi di esecuzione;
- requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
- l'importo complessivo stimato del contratto e l'importo a base di preventivo;
- criteri di selezione dei preventivi (prezzo più basso o qualità/prezzo);
- le penali;
- la garanzia definitiva richiesta;
- l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
- la clausola relativa al trattamento dei dati personali;
- le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo;
- la richiesta di acquisizione del PASSOE.

Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:

- l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- il patto di integrità, che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione;
- le dichiarazioni integrative.
- Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore deve provvedere alla trasmissione del DGUE

SEZIONE III – Affidamento diretto per Acquisti da 10.000 € al limite di 150.000,00 euro (I.V.A. esclusa) per lavori e di € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

ART. 10 – Procedura di affidamento diretto per Acquisti da 10.000 € al limite di 150.000,00 euro (I.V.A. esclusa) per lavori e di € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

1.Per le spese rientranti in questa fascia il RUP deve procedere mediante affidamento diretto **previa consultazione di più operatori economici**, o in base a una sua valutazione discrezionale, può decidere di adottare la procedura negoziata senza bando in luogo dell'affidamento diretto.

2. Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché tutela della concorrenza.

3. La procedura di affidamento deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del d.lgs. n.36/2023, dalla decisione di contrarre con la quale il RUP individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.;

4. Ai sensi dell'art. 53 c.1 Codice appalti l'Istituto appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 Codice appalti

5. Ai sensi dell'art. 53 c.4 Codice appalti in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Sezione oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri..

-Non sono soggetti a imposta di bollo i contratti perfezionati a mezzo di scambio di lettere.

7. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 Codice appalti non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto.

8. L'Istituto, ai fini dell'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo da 10.000,00 € al limite di 150.000 euro (I.V.A. esclusa) per lavori e di € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, procede secondo le seguenti modalità:

a) in via prioritaria e obbligatoria procede tramite **l'adesione alle convenzioni Consip** ai sensi dell'art. 1 comma 510 Legge 208/2015 ove esistenti. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'Istituto può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (Dirigente scolastico) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

b) nel caso in cui non siano attive convenzioni Consip per la categoria merceologica di interesse, tramite:

b.I. in via obbligatoria procede tramite il portale degli **acquisti in rete della PA -MePA** per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi dell'art. 1, co. 512 della L. 208/2015,

b.II. in via facoltativa procede tramite il portale degli acquisti in rete della PA -MePA o attraverso l'utilizzo dell'elenco fornitori per gli acquisti di beni e servizi diversi da quelli informatici e di connettività,

b.III) In via subordinata in caso di mancanza dell'ELENCO FORNITORI: libero mercato.

9. La procedura di scelta del contraente si articola nelle seguenti fasi e modalità :

1. L'Affidamento viene effettuato nel caso di ricorso al MEPA mediante la procedura, riportata all'interno della categoria della Richiesta di Offerta denominata " Confronto di preventivi "

Con questa nuova funzione MEPA può essere richiesto un preventivo ad uno o più fornitori, di fatto realizzando un'indagine di mercato e aggiudicando l'offerta con affido diretto.

L'Affidamento viene effettuato nel caso di non ricorso al MEPA mediante:

- richiesta di preventivi a cinque o più operatori economici presenti nell'Albo dei fornitori dell'Istituto e/o con operatori presenti nel settore di interesse dell'Amministrazione;

- con altre procedure che consentano l'acquisizione di elementi che consentano la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici.

La richiesta di preventivi sia nel caso di ricorso al Mepa , sia nel caso di non ricorso al Mepa deve contenere:

-l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura (allegando ove necessario il capitolato speciale d'appalto);;

- tempi di esecuzione;

- requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;

- l'importo complessivo stimato del contratto e l'importo a base di preventivo;

- criteri di selezione dei preventivi (prezzo più basso o qualità/prezzo);

- le penali;

- la garanzia definitiva richiesta;

- l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;

-la clausola relativa al trattamento dei dati personali;

-le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo;

-la richiesta di acquisizione del PASSOE.

Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:

-l'informativa sul trattamento dei dati personali;

- il patto di integrità, che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione;

-le dichiarazioni integrative.

- Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore deve provvedere alla trasmissione del DGUE.

SEZIONE IV- Disposizioni comuni alle procedure di affidamento

Art. 11 – Le offerte

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.

2. L'esame delle offerte gestite dal Sistema di E-procurement per le Amministrazioni - MEPA si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste .

3. Le offerte fuori procedura MEPA:

a) devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte e non possono contenere correzioni che non siano da lui convalidate con apposite sottoscrizioni;

b) devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale in plico raccomandato o consegnate a mano o inviate con filr criptato ;

c)) Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta;

d) Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della procedura cui si riferiscono;

e) Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta,

chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare;

f) I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente;

g) ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria o attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento;

h) Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere;

i) Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti:

l) Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e nelle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo.

m) Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l'ultima.

n) Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e diventano quindi impegnative per la ditta proponente.

o) Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera di invito o in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.

p) Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell'aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.

Art. 12 – Offerte risultanti uguali

1) Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Dirigente Scolastico dispone immediatamente una nuova procedura tra i concorrenti, con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al miglior offerente.

2) Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda procedura di affidamento, si procede all'individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

Art. 13 – Annullamento e revoca della procedura . Mancato possesso dei requisiti

1) L'annullamento, la revoca di una procedura in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possono dar luogo ad una sanatoria.

2) Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.

3) Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) codice appalti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 Codice appalti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione

appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Art. 14 - Norme di comportamento

1.L'affidatario di lavori, forniture e servizi in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

2. Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

3.Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento -o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

-la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;

-il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;

-l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

-l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla procedura di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla procedura medesima.

4.Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

5.A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dello Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

6.Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, cointeressato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

7.Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

8. Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla procedura o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

9.La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della

violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento procedura di appalto, comporta l'esclusione dalla procedura stessa, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

10. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

Art. 15 – Contenuti del contratto

1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera di invito o nella RDO e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento ed altri eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.

23. I contratti di fornitura conclusi saranno comunque sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP con prezzi di maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con la Ditta aggiudicataria del servizio.

Art. 16 – Stipula del contratto

1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione.

2. I contratti sono stipulati dal D.S. o da persona dallo stesso delegata.

3. Nel caso di adozione procedura MEPA il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO predisposta dall'Istituto e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

4. I contratti fuori procedura MEPA devono essere stipulati in forma elettronica in una delle seguenti forme:

a) in forma pubblica ordinaria in modalità , ai sensi dell'art.102 del Regolamento di contabilità di Stato, e cioè a mezzo di un Notaio allorché lo richieda l'Amministrazione o il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;

b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del DSGA in veste di ufficiale rogante;

c) mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt.2702 e 2703 del Cod.Civile;

5. I contratti possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità:

a – per mezzo di scrittura privata, firmata dal D.S. e dalla controparte;

b – con atto separato di obbligazione sottoscritta dall'offerente ed accettata dall'Istituzione scolastica;

c – per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;

d – per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta successiva conferma d'ordine).

6. la ditta resta vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa".

Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dall'Istituto, oggetto del presente regolamento.

Art. 18 - Garanzie

La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 – Costo copie degli atti rilasciati

1. Il rilascio di copia cartacea è subordinato al rimborso del costo di riproduzione sostenuto dalla Amministrazione come indicato nella tabella di seguito riportata.

Copia semplice :

- Riproduzione fotostatica formato A4 € 0,25 a facciata
- Riproduzione fotostatica formato A4 fronte/retro € 0,50
- Riproduzione fotostatica formato A3 € 0,50 a facciata
- Riproduzione fotostatica formato A3 fronte/retro € 1.00

2. Il rilascio di copia conforme all'originale è soggetta all'imposta di bollo da € **16,00** per ogni 4 copie come da disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82) .

3. L'imposta di bollo sarà da corrispondere mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell' ufficio.

4. Il pagamento del costo di riproduzione è effettuato tramite versamento sul conto corrente postale dell'Istituto prima del ritiro delle copie.

Art. 20 – Attività di gestione dei contraenti

1. Per il DSGA, la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere le clausole anche di natura sanzionatoria, previste dal contratto stesso ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti.

2.. Spetta altresì al DSGA evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'Istituzione Scolastica.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il DSGA riferisce immediatamente al D.S., chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.

Art. 21 – Inadempienze contrattuali

1. Nel caso di inadempimento contrattuale, l'Istituzione Scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, può affidare l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.

2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento, ed esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al D.S. Al medesimo compete

adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.

Art. 22 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione

I servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.

3. Le fatture relative alla prestazione-fornitura rese, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).

2. A tal fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

3. L'Istituzione scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo della Procedura" (CIG).

4. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale);

le spese effettuate con il Fondo per le minute spese;

i pagamenti a favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;

i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

Art. 24 -Disposizioni transitorie e finali

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1 luglio 2023, le disposizioni di cui al D. L. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 2021, al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Il presente Regolamento dal 1° luglio 2023 è abrogato il Titolo I del precedente Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 22 gennaio 2019 ai sensi dell'Art. 45 del D.A. –Regione Sicilia- 28 dicembre 2018, n. 7753;

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 luglio 2023 con Delibera n.7